

Cdc, l'atto costitutivo di Srls va solo in formato standard

Non può essere accolta la domanda di iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata (Srls), se non redatto in conformità al modello standard (adottato ai sensi dell'articolo 2463-bis, 2 comma, c.c. e approvato con il decreto interministeriale n. 138 del 23 giugno 2012). Lo ha confermato il ministero dello sviluppo economico con una nota del 20 dicembre 2016, prot. 0404857, divulgata solo in questi giorni, sulle modalità costitutive con modello standard della società a responsabilità semplificata. Ricordano i tecnici di Via Veneto che, dopo l'approvazione del «modello standard», con l'articolo 9, comma 13, del dl 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono state apportate modifiche all'articolo 2463-bis c.c. E si è posto il problema se lo stesso modello potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle società a responsabilità limitata semplificata. Il ministero dello sviluppo economico informa che, a tale riguardo è già intervenuto il ministero della giustizia con la nota dell'11 settembre 2013, prot. 118972, (successivamente integrata con nota del 16 settembre 2013, prot. 121532) in cui, rispondendo a un quesito del Consiglio nazionale del notariato (Cnn), ha chiarito che, pur non apparendo più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'articolo 2463 bis c.c.), l'utilizzo del «modello standard» rimane inderogabile. Nel documento di prassi i funzionari del MiSe condividono pertanto la soluzione prospettata dal Cnn della soppressione dal modello standard tipizzato delle clausole sub 4 e sub 5, in quanto, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2463-bis c.c. dal decreto legge n. 76/2013, il requisito anagrafico è stato abolito e l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio.